

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2041

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALESSI, DIANA, TUFFI, DEL BASSO DE CARO, BORGIA, CASULA, SAVINO, BINETTI, NAPOLI, GALLI, PERANI, TARADASH, REINA, GOTTARDO, DI MAURO, FUMAGALLI CARULLI, SCALIA, MARTUCCI, AUGUSTO BATTAGLIA, SGARBI, NENNA D'ANTONIO, D'ANDREAMATTEO, D'ACQUISTO, DI GIUSEPPE, BIONDI, NICOLOSI, PIRO, LO PORTO, BARBALACE, BUTTITTA, GUERRA, SCAVONE

Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere

Presentata il 17 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si è posto il quesito se si sia auspicabile, con risultato positivo, sopprimere la parola « evidente » nel testo dell'articolo 425 del codice di procedura penale; si ritiene che si possa esprimere un parere favorevole, e ciò per un molteplice ordine di motivi.

Già in altra sede (articolo 129 del codice di procedura penale) si prevede l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo, senza peraltro statuire e prevedere il principio dell'evidenza.

Onde evitare che l'articolo 425 rappresenti un restringimento rispetto a quanto previsto dall'articolo 129, e considerato il fatto che l'udienza preliminare deve fungere da « effettivo filtro », è raccomandabile la soppressione della parola in questione.

Anche se l'articolo 129 è applicabile solo alla fase processuale, non quindi a quella delle indagini preliminari, c'è però da notare che già il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 408, comma 1, del codice di procedura penale, è legittimato a richiedere al giudice delle indagini preliminari l'archiviazione del procedimento per infondatezza della *notitia criminis*.

Non è errato pensare che con tale locuzione si sia voluto, da parte del legislatore delegato, intendere l'insieme dei casi previsti sia dall'articolo 129 sia dall'articolo 425.

Si ritiene, pertanto, che la parola « evidente » rappresenti, alla luce dello spirito del vigente codice di procedura penale, non solo un'inevitabile chiusura per gli effetti deflattivi che deve avere l'udienza preliminare, ma anche un momento di discrasia con quanto disposto in tema di

formule assolutorie, dall'articolo 530, comma 2 del codice di procedura penale, laddove è statuito che « il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste... ».

Un'interpretazione eccessivamente rigorosa e deresponsabilizzata dell'articolo 425 può portare, come purtroppo spesso accade, a clamorose assoluzioni in dibattimento, già prevedibili in sede di udienza preliminare.

Tutto ciò con costi enormi per le parti, per il funzionamento della macchina della Giustizia e, terzo ma non ultimo, per la credibilità dell'azione investigativa e punitiva dello Stato.

La soppressione del termine « evidente » non potrà che portare vantaggi

all'andamento del processo penale restituendo all'udienza preliminare quel ruolo originario che il legislatore le ha assegnato e che nell'applicazione pratica è stato disatteso, e cioè quello di rappresentare il primo momento di confronto, al cospetto di un organo *super partes*, tra le fonti di prova raccolta dal pubblico ministro e le affermazioni della difesa in ordine alla responsabilità penale dell'imputato.

In caso contrario si rischierebbe, e ciò accade anche ora spesso, che il giudice delle indagini preliminari si « appiattisca » acriticamente su richieste di rinvio a giudizio « di bandiera » non adeguatamente supportate ma, purtroppo, non controbilanciate dall'evidenza di cui all'articolo 425.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale la parola: « evidente » è soppressa.